

REGIONE SICILIANA

A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA – BENFRATELLI DI PALERMO. P. IVA
05841770828

Contratto relativo all'affidamento mediante procedura di gara del servizio di sanificazione e disinfestazione di sistemi letto/materasso Hill Rom e di noleggio cover in dotazione alle UU.OO.CC. dell'Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione "Civico, Di Cristina, Benfratelli" di Palermo, Di Cristina dell'ARNAS". CIG 9344514E8.

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico, Di Cristina Benfratelli (di seguito per brevità denominata anche ARNAS o Azienda Ospedaliera) nella persona del Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali Dott.ssa Alfonsa Di Benedetto con deleghe di funzioni di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n.39/2023 del 12/01/2023

E

l'aggiudicataria (detta di seguito anche Ditta) nella persona di Alessandro Saitta, nato a Palermo, il 13/09/1973, C.F. STTLSN73P13G273H, rappresentante legale della Medicina s.a.s., con sede in Viale Principe Umberto, n.41, 90100 Palermo, partita IVA 00684910821, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00, che sottoscrivono il seguente contratto con firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

PREMESSO che:

- con deliberazione n.981/2022 del 20/07/2022 si è autorizzato l'espletamento, ai sensi dell'art.58 e dell'art.60 D. Lgs. 50/16 s.m.i., della procedura aperta su piattaforma elettronica del servizio di sanificazione e disinfestazione di sistemi letto/materasso Hill Rom e di noleggio cover in dotazione alle UU.OO.CC. dell'ARNAS Civico;
- con deliberazione n. 1725/2022 del 21/12/2022 si è aggiudicato ai sensi dell'art.58 e dell'art.60 D. Lgs. 50/16 s.m.i., della procedura aperta su piattaforma elettronica del servizio di sanificazione e disinfestazione di sistemi letto/materasso Hill Rom e di noleggio cover in dotazione alle UU.OO.CC. dell'ARNAS Civico;
- in data 01/01/2023 è stato sottoscritto verbale di consegna dei servizi sotto riserva di legge ai sensi dell'art.32, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016;

Si conviene e si stipula quanto forma oggetto dei seguenti articoli:

Art. 1 – Determinazioni preliminari

Le parti danno atto che ex deliberazione n. 1728 del 21/12/2022, l'oggetto del presente contratto è l'affidamento mediante procedura di gara alla ditta Medicina s.a.s. del servizio di sanificazione e disinfestazione di sistemi letto/materasso Hill Rom e di noleggio cover in dotazione per una durata di anni 4, con opzione di rinnovo per anno 1 e/o proroga tecnica di mesi 6 ai sensi dell'art. 106 c.11 del D.Lgs. 50/16.

Art. 2- Fonti Regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dai documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati e

- dalle disposizioni contenute nel Bando, nell'Offerta tecnica, nell'Offerta economica presentata dalla Ditta, nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), di cui l'impresa è a conoscenza,

avendone accettato integralmente il contenuto, i correlati impegni e obblighi, sottoscrivendolo in sede di gara. Tali documenti, che le parti dichiarano di ben conoscere, seppur non allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto;

- dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.s. m.m. i.i.;

- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione;

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

Per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni sopra richiamate, si farà riferimento alla normativa che disciplina la materia ed il settore della sanificazione e disinfestazione di sistemi di letto/materasso Hill Rom, nonché ai regolamenti ed ai contratti collettivi di categoria regolanti il settore.

L'esecuzione del presente contratto è assegnata all'U.O.C. Affari Generali dell'ARNAS.

Art. 3- Oggetto e luogo della prestazione

Il contratto ha per oggetto l'affidamento mediante p.a. del servizio di sanificazione e disinfestazione di sistemi letto/materasso Hill Rom e di noleggio cover in dotazione, in conformità all'art. 1 del CSA.

L'ARNAS, come sopra rappresentata, si obbliga a chiedere le prestazioni oggetto dell'appalto alla società aggiudicataria come in atto rappresentata, alle condizioni previste nel CSA, sottoscritto per accettazione dal contraente, ed individuate nell'offerta proposta dalla Ditta.

Il luogo in cui si svolgerà il servizio è costituito dalle strutture predisposte dall'Azienda Ospedaliera per la predetta attività nei P. P. O. O. Civico e Di Cristina.

Art. 4 - Obblighi del committente

L'ARNAS si obbliga, dopo le verifiche di rito, a procedere ai pagamenti scaturenti dall'espletamento del servizio di sanificazione e disinfestazione di sistemi letto/materasso Hill Rom e di noleggio cover in dotazione, sino alla scadenza quadriennale e nel caso di eventuale rinnovo contrattuale per ulteriori dodici mesi, nonché, ove se ne ravvisasse la necessità, per ulteriori sei mesi nell'ipotesi di successiva proroga.

La contabilizzazione degli stessi dovrà avvenire con le modalità di cui all'art. 10 del CSA

Art. 5 - Cauzione

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la Ditta ha prestato cauzione definitiva emessa da AXA in data 10/01/2023, n. 409257714, essendosi avvalsa della facoltà di riduzione ai sensi dell'art.93, comma 7 del Codice appalti, come risultante dalla dichiarazione *ex artt.* 19 e 47 D.P.R. 445/2000 trasmessa con mail del 02/02/2023.

La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo.

In caso di inadempimento, l'Azienda potrà, però, rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

Art. 6 - Obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicataria

Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri e i rischi concernenti le attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel C.S.A., nel Capitolato tecnico, nell'offerta, nonché nel presente contratto.

La Ditta si obbliga ad osservare gli impegni assunti nel CSA a cui si fa espresso rinvio e nel Disciplinare di gara.

La Ditta si obbliga, altresì, a svolgere il servizio di sanificazione e disinfestazione di sistemi letto/materasso Hill Rom e di noleggio cover in dotazione nell'assoluto rispetto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché nel rispetto delle norme in tema di sicurezza dei

lavoratori e tutela dell'ambiente ed in particolare a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, di cui all'allegato X del D.Lgs. n.50/2016 e s.s.m.m. i.i.

Il servizio non potrà, in alcun modo, essere interrotto, qualunque sia la causa vantata dalla Ditta aggiudicataria.

Art. 7 – Corrispettivo, prezzi

L'Azienda Ospedaliera pagherà per lo svolgimento del servizio, in base al prezzo di aggiudicazione derivante dalla gara espletata dall'ARNAS, sulla scorta dell'offerta economica presentata in sede di gara, e in particolare per:

- noleggio cover €.71.203,47/anno iva inclusa;
- sanificazione letti e materassi €.57.486,40/anno iva inclusa;

Dunque, l'ARNAS pagherà per lo svolgimento del servizio su base annuale un importo totale pari a €.128.689,87/anno iva inclusa.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni in vigore successivamente alla presente stipula resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'impresa non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Articolo 8- Responsabilità

La Ditta è responsabile della perfetta esecuzione del servizio e risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento dello stesso o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati eventualmente dai propri dipendenti. La Ditta s'impegna al rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 CSA.

L'impresa dovrà osservare tutti gli obblighi specificati nel CCNL di categoria.

Art.9 - Durata del contratto

Il presente contratto ha efficacia quadriennale annuale dall' 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, rinnovabile per ulteriori dodici mesi ed, ove se ne ravvisasse la necessità, ulteriormente prorogabile di sei mesi.

Per quanto riguarda le modalità, l'esecuzione del servizio, i prezzi e le norme disciplinanti l'esecuzione del contratto si fa rinvio a quanto previsto dal C.S.A. e dal Capitolato tecnico.

Art. 10 - Riservatezza

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutti i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARNAS. La Ditta, si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Si applica il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed i principi in esso contenuti, in combinato con il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.s.m.m.i.i.

Art. 11 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato sulla base della fattura emessa dalla Ditta conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché da quanto indicato nel CSA.

La fattura sarà liquidata solo previo accertamento, da parte del Direttore di esecuzione del contratto o

dal personale delegato, circa la regolarità del servizio effettuato, in termini di qualità e quantità, e circa la conformità al Capitolato tecnico e al CSA.

Si precisa che la fatturazione elettronica dovrà, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M.(MEF) 7/12/2018 e s.s. m.m. i.i. *“Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*, riportare a pena di rifiuto del pagamento, la cosiddetta “tripletta” di identificazione, ovvero dei seguenti dati:

ID IDENTIFICATIVO DOCUMENTO (Numero ordine informatico trasmesso a mezzo NSO);

DATA DEL DOCUMENTO (Data dell'ordine informatico);

ENDPOINT ID (55CCB0).

Art. 12- Penali

Si fa espresso rinvio all'art. 9 CSA che prevede la possibilità di applicare penali a carico dell'aggiudicatario nei casi e con le modalità ivi previsti.

Art. 13 - Risoluzione

Nei casi di inadempimento della Ditta anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, o ivi richiamati, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto, in tutto od in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione l'ARNAS procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. L'ARNAS avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno della ditta. Si rinvia comunque alle ipotesi contemplate dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i.

Art. 14 - Recesso

L'Amministrazione, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.50/2016, si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a.r. o pec .

Art.15- Cessione del contratto, subappalto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto, a pena di nullità, così come disposto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.s. m.m. i.i.

La Ditta, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non affiderà in subappalto l'esecuzione di nessuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Ai sensi dell'art.106, comma 13, del D.Lgs.50/2016 e ss. m.m. i., relativo all'opponibilità della cessione dei crediti alle stazioni appaltanti, l'ARNAS, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Con la sottoscrizione del presente Contratto la Ditta, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali; è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento

al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

La Ditta è autorizzata al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate. Pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte della Ditta di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi".

Art. 17 - Spese

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, eventualmente, in caso d'uso, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta. Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano alla lettura degli allegati, loro noti.

Art. 18- Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Art. 19- Flussi Finanziari

La Ditta in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010, assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e rappresenta che i conti dedicati sono i seguenti:

BANCA	IBAN
Unicredit	IT46G0200804618000300118899

La Ditta comunica i dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sul sopra individuato conto corrente dedicato:

- Alessandro Saitta- Codice fiscale STTLSN73P13G273H operante in qualità di legale rappresentante;
- Pietro Gargano- Codice fiscale GRGPTR70H03G73D operante in qualità di legale rappresentante;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Ditta si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'ARNAS, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r o PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

La Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i

dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Art. 20 - Adempimenti della Ditta derivanti dal Protocollo di legalità

La Ditta si impegna a rispettare gli impegni derivanti dal Protocollo di legalità pubblicato sul sito dell'ARNAS, a cui si fa espresso rinvio.

Articolo 21. Adempimenti della Ditta derivanti dal Protocollo di legalità.

Il Fornitore si impegna a rispettare gli impegni derivanti dal Protocollo di legalità pubblicato sul sito dell'ARNAS, a cui si fa espresso rinvio.

Il presente contratto occupa n. 6 (sei) facciate, e n. 21 (ventuno) articoli, comprese le sottoscrizioni.

Palermo, li 09/02/2023

Il legale rappresentante dell'ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratelli di Palermo nella persona del Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali Dott.ssa Alfonsa Di Benedetto con deleghe di funzioni di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n.39/2023 del 12/01/2023

Per l'Impresa (firmato digitalmente)

Il legale rappresentante:


MEDICINA S.A.S.
di Alessandro Saitta s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

Agli effetti e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente la disposizione di cui all'art. 18 che così recita: "Per tutte le controversie nascenti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo".

Il legale rappresentante della Ditta


MEDICINA S.A.S.
di Alessandro Saitta s.r.l.
L'AMMINISTRATORE